

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 65/27633/2011

OGGETTO: COMUNE DI LUSERNETTA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - (DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 28/04/2011) - OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Lusernetta con deliberazione del C.C. n. 9 del 28/04/2011 (*Prat. n. 097/2011*), trasmesso alla Provincia in data 23/06/2011 (pervenuto il 29/06/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 28/04/2011 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone

- la ricomposizione della forma geometrica della zona "D2", originariamente sviluppata secondo un asse longitudinale Est-Ovest e doppio innesto sulle strade Ponte Pietra e Via Vista, con una forma maggiormente compatta, tale da garantire una migliore funzionalità ed un miglioramento dell'uso agricolo del terreno residuo;
- un nuovo asse longitudinale di viabilità per il collegamento tra la zona del concentrico corrispondente alla vie Brigata Taurinense/Viassa e l'area di Via Vista (m. 760);
- un nuovo asse trasversale tra via Ponte Pietra ed il nuovo asse longitudinale (m. 140);
- la collocazione dell'area a ridosso dei due nuovi assi carrai;
- l'attestazione delle aree per Servizi ai lotti artigianali in posizione parallela ai tratti di nuova strada;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano; non verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77. L'atto amministrativo di adozione non riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica*"; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale "*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*".

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lusernetta con deliberazione C.C. n. 9 del 28/04/2011, le seguenti osservazioni:
  - a) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante, la **dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;
  - b) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica (e l'eventuale revisione) con il Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale **dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica** in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
  - c) si ricorda che, così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare, su ciascun elaborato tecnico, gli **estremi della deliberazione** di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale;
  - d) con riferimento alle modificazioni apportate alla superficie territoriale dell'Area "D2", affinché la Variante si possa configurare quale "parziale", è **indispensabile verificare** tale incremento, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 e dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, considerando, nel merito di tali superfici eventualmente variate, tutte le precedenti varianti parziali approvate;
  - e) si rileva che l'area oggetto di Variante, per la quale si prevede un incremento di superficie pari a mq. 2.900, è ubicata ai margini dell'edificato, in un territorio ancora agricolo, descritto nella D.C.C. di adozione "*da salvaguardare il più possibile*", in parte soggetta alle disposizioni di tutela previste dall'art. 39 delle N.d.A. del P.T.R. in quanto "*Aree di Approfondimento ai sensi*

dell'art. 39 del P.T.R. con specifica valenza paesistica", e parzialmente interessata dalla fascia di rispetto (150 metri) ai sensi della ex L. 431/85. Alla luce di quanto sopra, si suggerisce all'Amministrazione Comunale di valutare con la dovuta attenzione se gli interventi proposti in Variante (compreso quello relativo alla viabilità), possano essere ricondotti ai casi d'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica previsti nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 e, nel caso, di prenderne atto riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni. A tal proposito, si rammenta quanto riportato nell'allegato II della D.G.R. sopracitata: "...Nei casi di esclusione...le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo";

- f) si rileva che nell'allegato: "Estratto carta di sintesi – scala 1:1500", risultano prodotti due estratti che differiscono, oltre che per la nuova perimetrazione dell'area modificata, anche per le classi di rischio individuate. Non è chiara ed univoca, quindi, la situazione geologica. Nella Relazione allegata, si riporta di una "modesta variazione di tracciato della bealera ad uso irriguo". Pur valutando questa intenzione, non è esplicitata la modalità della variazione delle classi di rischio riportate nella tavola sopracitata. Nel caso in cui il P.R.G.I., come parrebbe, non fosse ancora adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), si renderebbe opportuno integrare gli Atti, in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante, con un'indagine geologico-tecnica su un intorno significativo, definendo in tal modo una classe di rischio idrogeologico per l'intero ambito oggetto di variante (comprensivo della nuova viabilità), come evidenziato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP: "le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
- g) anche in riferimento all'osservazione che precede, nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non risultasse adeguato al P.A.I., si invita l'Amministrazione Comunale a procedere a tale adeguamento mediante Variante strutturale (L.R. 01/2007), coerentemente con gli obiettivi indicati dal P.T.C. vigente ovvero "Assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di tutela delle qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell'aria come priorità nella destinazione d'uso del suolo", obiettivo confermato anche nella "Relazione illustrativa" del PTC2 (variante al P.T.C. vigente), adottato con D.Consiglio Provinciale n. 26817/2010, in base al quale, in materia di rischio idrogeologico e difesa del suolo, si ribadisce: "La sicurezza, diritto dei cittadini, non è solo la garanzia che le regole del vivere civile siano rispettate, ma è anche e soprattutto la possibilità di vivere in un territorio "sicuro", in cui i luoghi dell'abitare, del lavoro, dello studio, del divertimento e le reti di comunicazione siano protetti, e quindi i cittadini siano il meno possibile esposti a situazioni di rischio";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Lusernetta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/07/2011

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale